



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 6

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Cari Presidenti,

Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43 – è stata pubblicata la legge indicata in oggetto.

Si riportano di seguito le **disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

Articolo 1, comma 54 (*Regime forfettario*)

Il comma 54 innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfettaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

In particolare, la lettera a), modifica il comma 54, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che istituisce per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15 per cento. La lettera a) del comma 54, della legge sopra richiamata, come modificata, porta a 85.000 euro (rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato.

La lettera b) modifica il comma 71 disponendo che chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100 mila uscirà immediatamente dal forfettario, senza aspettare l'anno fiscale seguente. Conseguentemente sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall'anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Articolo 1, commi 55-57 (*Tassa piatta incrementale*)

I commi da 55 a 57 introducono, a determinate condizioni e limitatamente all'anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta al 15 per cento da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. La norma precisa altresì le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali nonché degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024.

La norma stabilisce che ai lavoratori autonomi con redditi fino a 40 mila euro che non aderiscono al regime forfettario, si applicherà una tassa piatta del 15 per cento sulle variazioni di reddito (superiori al 5 per cento) calcolate come differenza tra il maggior reddito prodotto nell'anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente.

In particolare la disposizione, al comma 55, prevede per il solo anno 2023 che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito vigenti (previste dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali. Tale imposta viene calcolata con un'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare. Il comma 56 precisa che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva introdotta al comma 55.

Articolo 1, comma 83 (*Piano di potenziamento delle cure palliative*)

Il comma 83 aggiungendo il nuovo comma 4-bis alla vigente legge di disciplina delle cure palliative, prevede la presentazione da parte delle regioni, entro il 30 gennaio di ciascun anno, di un piano di potenziamento delle cure palliative finalizzato al raggiungimento entro il 2028 del 90 per cento della relativa popolazione regionale. Il monitoraggio del piano è affidato, a cadenza semestrale, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

Si prevede che la presentazione del Piano in esame e la relativa attuazione costituiscano adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo statale del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione contenuta nel nuovo comma 83 aggiunge il comma 4-bis alla L. n. 38/2010 che ha introdotto nell'ordinamento nazionale specifiche norme volte a garantire l'accesso dei pazienti alle cure palliative e alla terapia del dolore, con l'obiettivo del raggiungimento del 90 per cento della popolazione, per ciascuna



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

regione, **allo scopo di assicurare l'erogazione delle cure palliative previste nel LEA mediante piani di potenziamento presentati dalle singole regioni, entro il 30 gennaio di ogni anno.**

In particolare, riguardo la presentazione di programmi regionali per l'attuazione della legge n. 38/2010 che ha introdotto nell'ordinamento nazionale specifiche disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, si segnala che già il DL. n. 73/2021 (cd. Sostegni-bis, L. n. 106/2021) all'art. 35, commi 2-bis- 2-quinquies, ha previsto l'elaborazione di un programma attuativo triennale di tale legge, per garantire, entro il 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza del decreto relativo ai nuovi LEA in materia, con particolare riferimento alle cure palliative domiciliari, all'assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita ed al ricovero ordinario per acuti.

A tale scopo, l'Agenas ha condotto una rilevazione nazionale, con una rispondenza di tutte le 21 regioni e province autonome e le 99 aziende territoriali oggetto del sondaggio, sull'attuazione e sui programmi in materia di Rete per le cure palliative, che ha preso ufficialmente avvio il 15 novembre e si è conclusa il 2 dicembre 2021, con la somministrazione di due differenti tipologie di questionari, uno a cura dei referenti per regioni o provincia autonoma, l'altro per il profilo dell'azienda territoriale a cura dei referenti sulla materia nelle diverse aziende, da validare a cura del referente per regione o provincia autonoma di riferimento.

I temi affrontati sono stati innanzitutto quelli a carattere organizzativo e formale per livello regionale, indicando le specificità a livello di rete locale per i setting di carattere 1) ospedaliero; 2) residenziale (*hospice*); 3) di assistenza domiciliare.

Il nuovo 4-bis della L. n. 38/2010 precisa che il monitoraggio dell'Agenas deve essere realizzato con cadenza semestrale e che la presentazione del piano e la relativa attuazione da parte di Regioni e Province autonome costituisce un adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo statale del SSN.

Articolo 1, commi 222-230 (*Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione*)

I commi da 222 a 230 dispongono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.

Viene introdotta, altresì, una specifica disciplina dell'annullamento automatico per le altre sanzioni amministrative incluse quelle per violazioni del codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Il comma 222 dispone l'annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione introdotte anteriormente (articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Si tratta, in particolare, delle definizioni agevolate:

- di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (cd. rottamazione *ter* delle cartelle), relativa ai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Tale misura ha consentito ai contribuenti di estinguere il debito con abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora, delle sanzioni e delle somme aggiuntive e anche in più rate, la cui scadenza è stata successivamente posposta nel tempo;
- di cui all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge di bilancio 2019, (legge n. 145 del 2018), cd. saldo e stralcio, che ha consentito la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Il contribuente ha potuto estinguere il debito con pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione, secondo percentuali diversificate in funzione dell'ISEE, indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
- di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione-*ter* e al saldo e stralcio dei contribuenti in difficoltà economica, fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.

Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015.

Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. **Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.**

Articolo 1, comma 355 (Sostegno all'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi)



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il comma 355 autorizza la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 allo scopo di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi79 (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979.

Articolo 1, commi 357 e 358 (*Norme in materia di assegno unico e universale per i figli a carico*)

Il comma 357 reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230. Le novelle rendono permanenti, al fine della misura dell'assegno, le equiparazioni, già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente: tra il figlio minorenni a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico; tra il figlio minorenni a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a carico.

Inoltre, si proroga, nell'ambito dell'istituto in esame, un ulteriore beneficio con riferimento ai figli a carico con disabilità, nell'ambito dei nuclei familiari rientranti in una determinata fattispecie, e si introducono: un incremento dell'assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad un anno ovvero, in una determinata ipotesi, di età inferiore a tre anni; un elevamento da 100 a 150 euro mensili della maggiorazione forfettaria dell'assegno, prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.

Articolo 1, comma 359 (*Congedo parentale*)

Il comma 359 prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad un mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino - ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento - un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale; tale elevamento, in base alla modifica operata dalla Camera dei deputati, è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre; in base a tale elevamento, l'aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all'ottanta per cento - anziché al trenta per cento. L'elevamento non si applica per i casi in cui - per la madre o, rispettivamente, per il padre - il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 1, commi 366-368 (*Contributo straordinario in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*)

I commi da 366 a 368 recano uno stanziamento di 5 milioni di euro per il 2023, al fine del riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, in regime semiresidenziale o residenziale, in favore di anziani; il contributo è determinato, secondo i criteri da definire con decreto attuativo, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.

Articolo 1, commi 384-388 (*Mezzi di pagamento*)

Il comma 384 innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro. Inoltre le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita, e che sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso carte di pagamento, e quelle dei prestatori e dei gestori di servizi di pagamento, determinano in via convenzionale le modalità dei loro rapporti al fine di garantire oneri proporzionali alle transazioni. Viene, altresì istituito un tavolo permanente tra le categorie interessate per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a 30 euro e parallelamente previsto un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili derivanti dalle commissioni qualora il tavolo suddetto non giunga alla definizione di un livello di costi equo.

Articolo 1, commi 526 e 527 (*Incremento dell'indennità di pronto soccorso*)

I commi 526 e 527 dell'articolo 1 sono volti ad incrementare le risorse destinate dalla legge di bilancio 2022 alla definizione di una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso.

Più in dettaglio, in base al comma 526, le predette risorse sono incrementate di complessivi 200 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2024. Si stabilisce, infatti, che i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge di bilancio 2022, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità. La disposizione in commento esplicita, in linea con la corrispondente norma della legge di bilancio 2022, che il fine dell'incremento è il riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso.

Si ricorda che la citata legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, articolo 1, commi 293 e 294) ha previsto che, in sede di contrattazione collettiva, si definisca una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni per il restante personale, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e in ragione dell'effettiva presenza in servizio. Ha previsto, altresì, che alla copertura del relativo onere si provveda a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. **Per il personale del comparto sanità, all'attuazione delle norme summenzionate della legge di bilancio 2022 ha provveduto il contratto collettivo nazionale 2019-2021, sottoscritto il 2 novembre 2022.**

Inoltre, per il personale della dirigenza sanitaria, il 6 ottobre 2022 è stato



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

adottato, da parte del competente comitato di settore, l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021, in cui si prefigura, tra l'altro, la "finalizzazione" delle risorse stanziata dalla legge di bilancio 2022 in tema di indennità di natura accessoria per quanti operano nei servizi di pronto soccorso.

Articolo 1, comma 528 (*Stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario del SSN*)

L'articolo, 1 comma 528, nel modificare una disposizione della legge di bilancio 2022, estende al 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) il termine di scadenza dell'arco temporale entro cui gli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, possono assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, a condizione che abbia maturato al 31 dicembre 2023 (termine così modificato rispetto al vigente 30 giugno 2022), almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

L'articolo 1, comma 528, in particolare, apporta modifiche testuali all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 23424. La disposizione oggetto di novella, nel testo vigente, reca norme transitorie per la stabilizzazione, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente, in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso il personale non più in servizio. **Tale possibilità di stabilizzazione può trovare applicazione, secondo la normativa vigente, nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.**

Le modifiche testuali introdotte dall'articolo in esame estendono fino al 31 dicembre 2024 l'arco temporale entro il quale può avere luogo la stabilizzazione, e al contempo ampliano il termine entro il quale deve essere maturato il prescritto requisito relativo all'anzianità di servizio: non più entro il 30 giugno 2022, bensì entro il 31 dicembre 2023.

Resta ferma la necessità che dei 18 mesi di anzianità di servizio richiesti ai fini della stabilizzazione almeno 6 siano stati maturati nel periodo 31 gennaio 2020 - 30 giugno 2022.

Articolo 1, comma 529 (*Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025*)

Il comma 529 autorizza la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

“Piano Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico-Resistenza per il triennio 2022-2025”, su cui è in corso di definizione l’Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Detta somma è ripartita sulla base dei criteri da definirsi con Intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni. Le risorse non sono aggiuntive poiché sono a valere sul Fondo sanitario nazionale, in particolare sugli importi destinati alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.

L’art. 1, comma 34, della legge n. 662 del 199625, prevede che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE ora CIPESS), su proposta del Ministero della Salute, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, possa vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale ad obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano Sanitario Nazionale, assegnando alle Regioni le risorse per la predisposizione di specifici progetti ai sensi del comma 34-*bis* del medesimo art. 1. Tale componente del finanziamento del SSN (evidenziata nel decreto di riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno di riferimento) è oggetto di un ulteriore decreto (ripartizione delle quote vincolate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale). L’Intesa 153/CSR del 4 agosto 2021 di riparto delle quote vincolate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale per il 2021 ha destinato 40 milioni di euro agli interventi di rafforzamento del Piano nazionale Antimicrobico.

Va evidenziato che la disposizione in commento indica che la somma di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025 è ripartita sulla base di criteri da definirsi con Intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni.

Articolo 1, comma 530 (*Programma nazionale di screening per diabete e celiachia*)

Il comma 530 istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 500.000 euro per l’anno 2023 e un milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, allo scopo di finanziare futuri interventi normativi per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l’individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

Articolo 1, comma 531 (*Finanziamento alla rete CAR-T e degli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della salute*)

Il comma 531 autorizza la spesa di 250.000 euro per il 2023 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore degli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) della “Rete oncologica” del Ministero della salute per lo sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a favore degli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della salute, impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare, a valere sulle risorse del Fondo per esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, del presente disegno di legge.

L’intervento è disposto in attuazione della linea progettuale prevista nell’ambito del



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

PNRR Investimento 2.1 Missione 6 – C2, “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”. Il comma 531 autorizza la spesa di 250.000 euro per il 2023 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore degli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) della “Rete oncologica” del Ministero della salute per lo sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a favore degli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della salute, impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Riguardo la linea progettuale prevista nell’ambito del PNRR Investimento 2.1 Missione 6 – C2, “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”, si sottolinea che l’investimento ha un finanziamento totale, interamente costituito da sovvenzioni, pari a 524,1 milioni di euro da utilizzare per il raggiungimento di specifici obiettivi entro il 2025, finalizzati al trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese relativo ad almeno 424 progetti (100 su malattie rare e tumori rari tramite e 324 su malattie altamente invalidanti). **Con particolare riferimento ai tumori rari, è previsto un secondo bando nel 2023, per sovvenzioni pari a 262,03 milioni di euro, indirizzati alla ricerca clinica.**

Articolo 1, commi 535-536 (Adeguamento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci)

Il comma 535 è volto ad incrementare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard stabilito dall’ultima legge di Bilancio (2022) di €2.150 milioni per l’anno 2023, €2.300 milioni per il 2024 e €2.600 milioni a decorrere dall’anno 2025. In particolare, per il 2023, una quota-parte di 1.400 milioni è destinata a far fronte ai maggiori costi dovuti all’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Si prevede che al riparto accedano tutte le regioni e province autonome, indipendentemente dal concorso al finanziamento sanitario corrente.

Il comma 536 stabilisce inoltre l’incremento del Fondo per la sanità e i vaccini per un ammontare di 650 milioni per il 2023 da destinare all’acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.

Il comma 535 in esame incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard stabilito dall’ultima legge di Bilancio (2022) di €2.150 milioni per l’anno 2023, €2.300 milioni per il 2024 e €2.600 milioni a decorrere dall’anno 2025.

La legge di Bilancio n. 234/2021 (art. 1, comma 258) per il 2022 ne aveva fissato, da ultimo, il livello complessivo in €124.061 milioni per il 2022, €126.061 milioni per il 2023 e €128.061 milioni a decorrere dall’anno 2024, mantenendo ferma l’applicazione delle disposizioni legislative in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario. In particolare, per il 2023, l’incremento è destinato a contribuire all’aumento dei costi energetici, non preventivabile al momento della definizione del fabbisogno sanitario relativo all’anno 2022. La ripartizione delle risorse per compensare l’aumento dei costi energetici viene effettuato con decreto del Ministero della salute, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base delle quote di



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022. Come per la precedente integrazione di risorse, a tale riparto è previsto che accedano tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative per le autonomie speciali relative al concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il comma 536 dispone inoltre l'incremento del Fondo per la sanità e i vaccini di cui al comma 447, articolo 1, della legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) per un ammontare di 650 milioni per il 2023 da destinare all'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.

Articolo 1, comma 539 (*Incremento del Fondo per i test Next generation sequencing per il colangiocarcinoma*)

L'articolo 1, comma 539, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, è diretto a incrementare di 200.000 euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, lo stanziamento del Fondo per i test *Next generation sequencing*, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dall'articolo 1, comma 684, della legge n. 234/2021, per il potenziamento dei test di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza ed appropriatezza. L'incremento del Fondo è espressamente finalizzato al potenziamento dei test di profilazione genomica del colangiocarcinoma.

Articolo 1, comma 544 (*Incremento della quota premiale sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale*)

Il comma 544 innalza allo 0,40 per cento la quota premiale per l'anno 2022 calcolata sull'ammontare complessivo del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale per le regioni che adottino misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio. La norma non produce effetti per la finanza pubblica in quanto determina esclusivamente uno spostamento di risorse ad incremento della quota premiale all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in questione, dalla quota indistinta assegnata alle Regioni sulla base dell'applicazione della metodologia dei costi standard ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 68/2011 che detta la disciplina per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali.

Articolo 1, commi 545-547 (*Presidi e strutture ospedaliere pubbliche al servizio del Basso Lazio*)

I commi da 545 a 547 autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per provvedere ad interventi infrastrutturali dei presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere nelle province di Latina e Frosinone, stabilendone modalità applicative e copertura delle risorse.

Articolo 1, commi 647 e 648 (*Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari*)

I commi 647-648 prorogano al 30 giugno 2023, con il consenso degli



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

interessati e per il personale in servizio al 31 dicembre 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario in relazione all'emergenza COVID-19. Gli oneri relativi alla proroga sono quantificati in euro 5.726.703 per l'anno 2023. Inoltre, considerata l'evoluzione del quadro epidemiologico, che richiederà verosimilmente un ulteriore rafforzamento della campagna vaccinale, si ravvisa la necessità di poter continuare ad avvalersi di tale personale in possesso di specifica esperienza acquisita e maturata sul campo, così da non disperdere le risorse impiegate per la selezione, l'addestramento e l'equipaggiamento. Si tratta quindi di una iniziativa volta principalmente a perseguire criteri di funzionalità ed economicità per l'organizzazione militare impegnata a fronteggiare un evento del tutto eccezionale.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (all.n.1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005